

CAMERA DEI DEPUTATI

855^A SEDUTA PUBBLICA

Mercoledì 13 febbraio 1952 - Ore 16

ORDINE DEL GIORNO

1. — *Esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio:*

contro il deputato Diaz Laura, per il reato di cui all'articolo 650 del Codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità) (Doc. II, n. 259). — *Relatore* SALVATORE;

contro il deputato Saccenti, per il reato di cui agli articoli 368 e 61 del Codice penale (calunnia aggravata) (Doc. II, n. 281) *Relatori:* RICCIO, *per la maggioranza;* CAPALOZZA, *di minoranza;*

contro il deputato Almirante, per il reato di cui all'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 (pubblico comizio senza preavviso) (Doc. II, n. 301). — *Relatore* BRUNO;

contro il deputato Ingrao, per il reato di cui agli articoli 57 e 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione aggravata a mezzo della stampa) (Doc. II, n. 261). — *Relatori:* CODACCI-PISANELLI, *per la maggioranza;* CAPALOZZA, *di minoranza;*

contro il deputato Ingrao, per il reato di cui agli articoli 57, 61 e 595 del Codice penale (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. II, n. 265). — *Relatore* CODACCI-PISANELLI;

contro il deputato Ingrao, per il reato di cui agli articoli 57 e 595 del Codice penale (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. II, n. 267). — *Relatore* SALVATORE;

(Segue).

contro il deputato Ingrao, per il reato di cui agli articoli 57 e 595 del Codice penale (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. II, n. 268). — *Relatori*: SALVATORE, per la maggioranza; MARTUSCELLI, di minoranza;

contro il deputato Ingrao, per il reato di cui agli articoli 57, 81 e 595 del Codice penale (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. II, n. 269). — *Relatore* SALVATORE;

contro il deputato Ingrao, per il reato di cui agli articoli 57, 595 e 61 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione aggravata a mezzo della stampa) (Doc. II, n. 270). — *Relatore* SALVATORE;

contro il deputato Ingrao, per il reato di cui agli articoli 57 e 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. II, n. 289). — *Relatore* GUERRIERI EMANUELE;

contro il deputato Ingrao, per il reato di cui agli articoli 57 e 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. II, n. 303). — *Relatore* SALVATORE.

2. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per la elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano. (*Approvato dal Senato*). (2333). — *Relatore* CONCI ELISABETTA.

Riordinamento di ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica. (*Approvato dal Senato*). (2346). — *Relatore* CODACCI PISANELLI.

3. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

FEDERICI MARIA ED ALTRI — Vigilanza e controllo della stampa destinata all'infanzia e all'adolescenza. (995). — *Relatori*: LOMBARDI COLINI PIA e ROSSI PAOLO, per la maggioranza; VIVIANI LUCIANA, di minoranza.

4. — *Seconda deliberazione sulla proposta di legge costituzionale:*

LEONE ED ALTRI. — Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale. (1292-bis).

5. — *Discussione della proposta di legge:*

COLI — Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro (766). — *Relatore* LECCISO.

6. — *Discussione dei disegni di legge:*

Bilancio preventivo dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1948-49. (*Modificato dal Senato*). (451-B). — *Relatore* PONTI.

Miglioramenti economici al clero congruato. (2018). — *Relatore* TOZZI CONDIVI.

7. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori*: LUCIFREDI, per la maggioranza, e VIGORELLI, di minoranza.

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* REPOSSI.

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: LEONE GIOVANNI e CARIGNANI.

9. — *Seguito della discussione della mozione:*

LACONI (POLANO, GALLICO SPANO NADIA, MALAGUGINI, LONGO, AMENDOLA GIORGIO, CLOCCHIATTI, SACCENTI, CORONA ACHILLE, ANGELUCCI MARIO, BELLUCCI, CERABONA, DE MARTINO FRANCESCO). — La Camera invita il Governo ad elaborare, col concorso della Regione autonoma sarda, e presentare al Parlamento un disegno di legge che disponga un piano organico per la rinascita economica e sociale della Sardegna, in adempimento dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. (26)

10. — *Svolgimento della mozione:*

PIERACCINI (MARCHESI, ARIOSTO, FARINI, BORIONI, MAZZALI, ARATA, LOMBARDI RICCARDO, BERTI GIUSEPPE fu ANGELO, CAVALLOTTI, SMITH, MALAGUGINI, LACONI, ALICATA, AMENDOLA GIORGIO, PESENTI, GERACI, CAVALLARI, GRIFONE, PERRONE CAPANO, BELLAVISTA, NASI, CALAMANDREI, MATTEOTTI MATTEO, CAVINATO). — La Camera afferma la necessità che il Governo prenda i provvedimenti necessari affinché la Radio italiana risponda alle esigenze della più stretta obiettività e imparzialità politica, ponendo fine all'attuale indirizzo, che fa della Radio uno strumento di parte. (44)

11. — *Seguito dello svolgimento delle interpellanze:*

NATOLI ALDO (CINCIARI RODANO MARIA LISA). — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritenga opportuno ed urgente includere fra le zone di applicazione della legge stralcio di riforma fondiaria altri territori del Lazio, quali l'Agro Romano propriamente detto nella sua interezza; l'alta valle dell'Aniene; il territorio dei comuni di Pomezia, Velletri, Genzano di Roma; nonché di alcuni comuni della parte settentrionale della provincia di Latina, ed altre zone ancora che, come quelle sopra ricordate, presentano caratteristiche agrario-fondiarie, che naturalmente le designerebbero fra quelle passibili di applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841. (587)

LIZZADRI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga opportuno includere nella legge stralcio di riforma fondiaria n. 841, del 21 ottobre 1950, altre zone del Lazio, che si trovano in analoghe condizioni di altre zone già comprese nella legge. (588)

GRIFONE (DI DONATO, SURACI, BELLUCCI, MICELI, CORBI, BIANCO). — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Perché dichiararsi se il Governo non ritenga necessario ed urgente estendere l'applicazione della legge stralcio di riforma fondiaria a tutti i territori aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 1 della legge stessa. (589)

AMENDOLA PIETRO (GRIFONE, LA ROCCA). — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritenga opportuno ed urgente includere fra le zone di applicazione della legge stralcio di riforma fondiaria, territori quali l'Alta Irpinia, il Valfortore, e le zone adiacenti a quelle delimitate nei comprensori del Volturmo, Garigliano e del Sele, territori nei quali l'esigenza di liquidare la grande proprietà terriera e di operare una più giusta distribuzione della proprietà a favore dei contadini senza terra o con poca terra si presenta altrettanto necessaria ed urgente quanto nei territori già delimitati, nei quali, peraltro, nessun inizio è dato vedere, a tutt'oggi, delle più volte annunciate operazioni di riforma. (590)

SULLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se intende estendere l'applicazione della legge stralcio ai territori dell'Alta Irpinia in provincia di Avellino. (603)

CALASSO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi per cui, dopo aver incluso il Salento (Lecce, Brindisi, Taranto) fra i comprensori soggetti alla legge n. 841 del 21 ottobre 1950, anziché applicare detta legge su tutte le proprietà fondiarie delle provincie anzidette, per quella di Lecce — invece di ettari 20.000 (ventimila) — col relativo decreto del Presidente della Repubblica si prevede lo scorporo sui soli comuni di Nardò, Lecce, Otranto, Santa Cesarea Terme, Melendugno, Vernole e per soli ettari 7000 (settemila); perché le operazioni di scorporo sono state limitate ad una sola parte delle proprietà soggette nei comuni sopraindicati e poi ridotte ai terreni di due sole famiglie: quella dei Tamburini e quella dei Bozzicolonna, per soli ettari 4700 (quattro mila e settecento); perché, infine, si ritarda a rendere effettivo il piano sia pur così ridotto con la quotizzazione e consegna delle terre ai contadini. E per conoscere, inoltre, se l'onorevole Ministro si rende conto come simile condotta da parte del Governo possa essere ritenuta offensiva della loro miseria e lesiva degli interessi nazionali da parte di quei 30.000 braccianti disoccupati della provincia interessata e da parte di tutta la popolazione. (605)

CAVALLARI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per evitare che numerosissimi lavoratori dell'agricoltura che trovavano occupazione, seppure inadeguata alle più elementari necessità, in zone nelle quali è prevista l'applicazione della legge di stralcio della riforma agraria, rimangano per lungo tempo senza alcun lavoro a seguito dell'abbandono in cui le proprietà, che prevedono di

divenire oggetto della predetta legge, lasciano i loro terreni, dimostrando con ciò la più assoluta insensibilità non solo delle necessità dei lavoratori che con la loro opera hanno fornito alla proprietà profitti notevolissimi, ma anche delle esigenze della economia provinciale e nazionale della quale, allorché vi era da ritrarre benefici, si sono proclamati strenui difensori. Quanto sopra, in relazione, particolarmente, alla condotta della Società bonifiche terreni ferraresi in provincia di Ferrara. (605)

e delle interrogazioni:

PERRONE CAPANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se, ai fini della determinazione dell'aliquota di scorporo di cui alla legge 21 ottobre 1950, n. 841, per la riforma agraria, non creda equo ed opportuno, per evitare sperequazioni ingiuste e un grave depauperamento del patrimonio zootecnico ovino della zona, escludere dal calcolo del reddito dominicale e da quello della estensione, nei territori della Murgia (agri di Altamura e Gravina), i pascoli di quarta e quinta classe che, per la natura carsica aggravata dalla presenza di banchi di roccia affioranti alla superficie, sono da equiparare agli incolti produttivi, e, per l'ubicazione loro a una quota media di circa metri 500 sul livello del mare e la loro giacitura, struttura ed esposizione, non sono suscettibili di trasformazione fondiaria. (2812)

LOPARDI (CARTIA, MATTEOTTI CARLO, CECCHERINI). — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se il Governo — in attesa della legge di riforma generale — non intenda, oltre ai territori già delimitati, applicare la legge 21 ottobre 1950, n. 841, anche ad altre zone che hanno le caratteristiche volute dalla legge medesima. (2815)